



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REG. LII n. 284

IL RETTORE

richiamato lo Statuto d'Ateneo emanato il 16 gennaio 2012 con D.R. n. 14;

richiamato il Regolamento generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 523/30482 del 30 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza;

Ritenuto di emanare il Regolamento contenente le norme per la disciplina degli impianti di videosorveglianza, come previsto dall'art. 9 comma 1.1.6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

Preso atto dell'attestazione resa dal Dirigente d'Area in merito alla legittimità e alla regolarità delle procedure amministrative;

d e c r e t a

di emanare il Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 523/30482 del 30/04/2014.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I • PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità e definizioni.

Art.2 - Ambito di applicazione.

Art.3 -Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II • OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.4 - Notificazione.

Art.5 - Responsabile delle immagini e degli impianti.

CAPO III • TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

Art.6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art.7 - Obblighi degli operatori.

Art.8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

Art.9 - Informazioni rese al momento della raccolta.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Art.10 - Diritti dell'interessato.

Sezione III- SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.

Art.11 - Sicurezza dei dati.

Art.12 -Strutture universitarie e norme comportamentali durante le sedute di laurea.

Art.13 - Il deposito dei rifiuti, di NBC e gas tecnici.

Art.14 - Cessazione del trattamento dei dati.

Art.15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

Art.16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Art.17 - Comunicazioni e diffusione.

CAPO IV • TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.18 - Tutela.

CAPO V • MODIFICHE

Art.19 - Modifiche regolamentari.

CAPO VI • ALLEGATI

Allegato I Bozza lettera di incarico del responsabile delle immagini e degli impianti.

Allegato II Bozza lettera di incarico ad esterno per il trattamento dei dati della videosorveglianza.

Allegato III Elenco della normativa di riferimento e delle autorizzazioni del Garante.

Allegato IV Elenco degli impianti.

Allegato V Bozza segnaletica da esporre nelle aree antecedenti le zone di ripresa.

CAPO I • PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalità e definizioni.

- 1) Il presente regolamento stabilisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza all'interno o in prossimità di un Plesso/Struttura, gestito ed impiegato dall'Università degli Studi di Parma, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati. Garantisce, inoltre, che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non comporta il controllo a distanza dell'attività lavorativa espressamente vietato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della Legge 300/1970.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. int., dalla Deliberazione del 8/4/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, e dalla nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. Ateneo n. 40670 del 13 dicembre 2010 con oggetto "Tempi di conservazione delle immagini raccolte tramite un sistema di videosorveglianza".
- 3) A norma dell'art. 4, comma I lett. B, del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso dei dati personali composto esclusivamente da riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione agli interessati e la cancellazione dei dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevata con il trattamento di immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Università degli Studi di Parma rappresentata dal Magnifico Rettore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di dipendenza con il titolare e designato dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato all'interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione.

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fisso o mobile, attivato nei plessi e nelle strutture dell'Università degli Studi di Parma e collegato e installato presso la sede della U.A.S. Servizi Generali e Logistici.
- 2) L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi generali di:
 - legalità, quale rispetto della normativa;
 - proporzionalità;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità.

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza fisso o mobile.
- 2) Le finalità del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Università degli Studi di Parma - nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. Ateneo n. 40670 del 13 dicembre 2010 in modo particolare, l'impianto è utilizzato come:

- strumento attivo di Protezione Civile all'interno delle strutture universitarie anche alla luce dei recenti eventi sismici del 2012 per il coordinamento dei piani di evacuazione e sfollamento;
 - strumento di identificazione, in tempo reale, di luoghi e aree esterne, per consentire il pronto intervento delle Forze dell'Ordine o dei mezzi di soccorso;
 - strumento di rilevazione di dati anonimi, per l'analisi dei flussi di traffico e di sosta all'interno delle aree private di proprietà dell'Università;
 - strumento di protezione delle proprietà e di prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, in particolare al patrimonio universitario, e di disturbo alla quiete pubblica;
 - strumento di protezione dell'incolumità degli individui;
 - strumento di monitoraggio e di controllo degli accessi ad aree non aperte al pubblico e riservate al personale autorizzato dall'Università;
 - strumento di rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte da soggetti privati e pubblici;
 - strumento di controllo di particolari situazioni di degrado quali, l'abbandono di materiale all'interno delle aree di proprietà dell'Ateneo e di monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario della raccolta dei rifiuti urbani.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese, che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 - Notificazione.

- 1) L'Università degli Studi di Parma, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, secondo il proprio modello organizzativo, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e succ. mod. e int.

Articolo 5- Responsabile del trattamento dei dati.

- 1) Il responsabile della U.A.S. Servizi Generali e Logistica, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett, e) del presente regolamento.
- 2) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo relativo alla sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni precedenti e delle proprie istruzioni.

- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione secondo l'allegato I del presente regolamento.
- 5) E' consentito designare per iscritto incaricati di funzioni specifiche, previa approvazione del Rettore. Gli incaricati devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI **Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento dello scopo, per il quale essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi di accesso, di cui al precedente art. 3 comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato e in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di ingressi carrabili e pedonali, parcheggi, corridoi, accessi ad aule e laboratori, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dal responsabile del trattamento dei dati con apposita relazione, tale procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e integrazione degli impianti.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero. Inoltre, le telecamere sono dotate di PTZ brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed

archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si impegna a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato, di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo. In questa sede le immagini potranno essere visualizzate su monitor e registrate su un supporto informatico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, durante le giornate di chiusura o le ore notturne e viene a mancare il presidio locale nei singoli plessi. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi dalla rilevazione, così come consentito dalla nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. Ateneo n. 40670 del 13 dicembre 2010 con oggetto "Tempi di conservazione delle immagini raccolte tramite un sistema di video sorveglianza".

- 4) In relazione alle capacità di memorizzazione delle immagini da parte di videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, secondo le modalità autorizzate dal Garante.

Articolo 7- Obblighi degli operatori.

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati ai trattamenti dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento di cui al comma 1 e 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi di proprietà dell'Università o in prossimità degli accessi universitari.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o a eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al dirigente e al Rettore. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al

precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

- 2) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta.

- 1) L'Università degli Studi di Parma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. e del già citato provvedimento del Garante 8 aprile 2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area video sorvegliata. La registrazione è effettuata dall'Università degli Studi di Parma, per fini di sicurezza delle persone e del patrimonio universitario" (Allegato V).
- 2) L'Università degli Studi di Parma nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare all'utenza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del Capo II, mediante l'avviso o pubblicazione sul sito istituzionale.
- 3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", già richiamato al comma 1, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice della Privacy e dei provvedimenti del Garante Privacy del 29 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010 e s.m.i. e riportato in fac-simile nell'allegato n. V. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
- 4) Il supporto con l'informativa:
 - dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno;
 - potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati, al fine di informare se le

immagini sono solo visionate o anche registrate. In ogni caso, il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice Privacy.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10 - Diritti dell'interessato.

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali, concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3) Nell'esercizio dei suoi diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia munita di delega scritta.
- 4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento dei dati anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.
- 5) Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

- 6) Deve essere assicurato agli interessati, identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7). La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile, e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati, o la privazione di alcuni elementi, renda incomprensibili i dati personali relativi a terzi.
- 7) In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale, riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), Codice Privacy). L'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati e la rimozione dell'impianto, qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice Privacy).

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 11- Sicurezza dei dati.

- 1) I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice Privacy). Dovranno, quindi, essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo).
Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti criteri:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare, sulle medesime, operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini, solo se ciò si renda indispensabile, al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione, abilitati alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali, connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- t) la trasmissione, tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza, deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-fi, Wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante, si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando, altresì, diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Articolo 12 - Video sorveglianza e tutela delle strutture universitarie.

- 1) Nel caso di danni provocati in occasione della frequenza delle strutture universitarie, l'Università esperirà le appropriate azioni a carattere risarcitorio nei confronti dei responsabili, a tutela del proprio patrimonio e della sicurezza, avvalendosi delle immagini e dei filmati registrati dagli impianti di video sorveglianza oggetto del presente regolamento. Nel caso si configurassero ipotesi di reato, di queste sarà data notizia all'autorità giudiziaria.

Articolo 13 - Il deposito dei rifiuti e di agenti NBC e gas tecnici.

- 1) In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo, volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e di materiali o sostanze pericolose. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata

amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). I sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati anche per monitorare gli accessi ai laboratori e ai depositi di sostanze chimiche e gas tecnici per evitare la sottrazione di materiale pericoloso e nocivo.

- 2) L'Università degli Studi di Parma potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile (speed dome) per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, cestini e aree verdi da parte di soggetti ignoti. I fruitori degli spazi universitari che entreranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.
- 3) Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne, con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Articolo 14- Cessazione del trattamento dei dati.

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
 - c) conservati per i fini per i quali l'impianto è stato attivato e solo per il tempo consentito.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge, in materia di trattamento dei dati personali, è priva di effetti.

Articolo 15- Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., e del provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

Articolo 16- Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

- 1) La materia è regolamentata dall'art. 15 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. e del provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

Articolo 17- Comunicazione e diffusione.

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte dell'Università degli Studi di Parma a favore di soggetti pubblici (Autorità di Polizia Giudiziaria) è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di

tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i..

- 2) La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
- 3) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18 Tutela.

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 145 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i..
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 19 Modifiche regolamentari.

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati in caso di aggiornamento della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti dell'ateneo; alla stessa procedura sono soggette le successive modifiche e gli eventuali aggiornamenti.

ALLEGATO I Bozza lettera di incarico del Responsabile delle immagini e degli impianti.

Parma _____

Al Dott. _____
Responsabile _____
Sede.

Oggetto: Lettera di incarico per il trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza dell'Università degli Studi di Parma come previsto dall'Art.30 del D.Lgs 196/2003.

Premesso che:

l'Università degli Studi di Parma ha istituito un sistema di videosorveglianza degli accessi e dei locali dell'Ateneo, la cui gestione sistemistica è affidata alla U.A.S Servizio Generali e Logistici e la cui gestione allarmi è affidata a società esterna, con funzioni di vigilanza;

le modalità di gestione del servizio comportano, per chi lo svolge, il trattamento di dati personali del personale di Ateneo, collaboratori, fornitori, visitatori e studenti secondo le procedure di dettaglio riportate nel "Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza" approvato con Delibera del C.d.A. n. _____ del _____ che si allega;

per ottemperare alla legge in oggetto, si ritiene corretto attribuire il ruolo di "incaricati del trattamento dei dati" ai soggetti deputati alla gestione del sistema

per i soggetti incaricati interni, corre l'obbligo di rispettare le istruzioni particolari, impartite dal Magnifico Rettore, quale Titolare del trattamento di dati personali, e di impegnarsi a non porre in essere condotte che comportino il rischio di perdita, anche accidentale, o di sottrazione o di accesso non autorizzato ai dati personali raccolti.

Le è attribuito l'incarico per il trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza dell'Università degli Studi di Parma, come previsto dall'art.30 del D.Lgs 196/2003.

In particolare, in funzione degli specifici compiti a Lei assegnati, si impartiscono le seguenti istruzioni di dettaglio:

la conoscenza e il trattamento di dati personali avverrà solo e unicamente per lo svolgimento delle mansioni di raccolta, registrazione, conservazione, distruzione dei dati e per le attività di manutenzione delle telecamere, secondo i compiti affidati e/o nei limiti di quanto previsto dalla legislazione in merito alla tutela della privacy e di quanto dettagliatamente descritto nel "Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza";

gli incaricati interni hanno il compito, in funzione delle competenze, di garantire la sicurezza relativa all'accesso ai luoghi dove sono custoditi gli strumenti informatici e i dati e la conservazione delle registrazioni in luogo sicuro; essi consentiranno l'accesso (fisico o logico) al sistema di videoregistrazione alle

sole persone o soggetti autorizzati, come indicati nel Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza di Ateneo;

gli incaricati provvederanno alla sostituzione e distruzione delle registrazioni, con la periodicità prevista dal Regolamento sopracitato;

sarà cura degli incaricati interni segnalare alla Responsabile della U.A.S. Servizi Generali e Logistica ogni tentativo di accesso non autorizzato e ogni ipotesi di violazione del Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza di Ateneo;

Per ogni chiarimento in merito alle presenti istruzioni, Ella potrà prendere contatto con il Dirigente della III Area Edilizia e Infrastrutture e con il Responsabile della sicurezza informatica.

Il Rettore
Loris Borghi

ALLEGATO II Bozza lettera di incarico ad esterno per il trattamento dei dati della videosorveglianza.

Parma _____

Al Dott. _____
Responsabile _____
Sede.

Oggetto: Istruzioni agli incaricati esterni per il trattamento e per la raccolta di dati, connessa all'istituzione del controllo di videosorveglianza presso l'Università degli studi di Parma., ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali

In relazione alla legge in oggetto, si premette che:

l'Università degli Studi di Parma ha istituito un sistema di videosorveglianza degli accessi ai locali dell'Ateneo, la cui gestione sistemistica è affidata alla U.A.S Servizio Generali e Logistici e la cui gestione operativa è affidata alla vostra società, che svolge per l'Università degli Studi di Parma le funzioni di _____

(guardiania, manutenzione software di videosorveglianza ecc. Specificare);

le modalità di gestione del servizio comportano, per chi lo svolge, il trattamento di dati personali del personale di Ateneo, collaboratori, fornitori, studenti e visitatori, secondo le procedure di dettaglio riportate nel "Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza" approvato con delibera del C.d.A. n. _____ del _____ che si allega;

per ottemperare al D.Lgs 196/03, si ritiene corretto individuare, nei soggetti _____ deputati _____ alla _____ (Specificare vedi sopra), il ruolo di "incaricati esterni del trattamento dei dati";

per i soggetti incaricati, sia interni, che esterni, corre l'obbligo di rispettare le istruzioni particolari impartite dall'Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare di trattamento di dati personali e di impegnarsi a non porre in essere condotte che comportino il rischio di perdita, anche accidentale, o di sottrazione o di accesso non autorizzato ai dati personali raccolti.

In particolare, in funzione degli specifici compiti a Lei assegnati, si impartiscono le seguenti istruzioni di dettaglio:

la conoscenza e il trattamento di dati personali avverrà solo e unicamente per lo svolgimento delle mansioni di _____

(Specificare vedi sopra secondo i compiti affidati e/o nei limiti di quanto previsto dalla legislazione in merito alla tutela della privacy e di quanto dettagliatamente descritto nel documento Regolamento);

gli incaricati esterni si faranno carico anche della sicurezza relativa all'accesso ai luoghi e ai sistemi dove sono custoditi gli strumenti informatici e i dati; essi consentiranno l'accesso (fisico e informatico) alla visione delle

immagini alle sole persone o soggetti autorizzati dalla U.A.S. Servizi Generali e Logistica.

sarà cura degli incaricati segnalare al Responsabile U.A.S. Servizi Generali e Logistica ogni tentativo di accesso non autorizzato e ogni ipotesi violazione del Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza di Ateneo;

Per ogni chiarimento in merito alle presenti istruzioni, Ella potrà prendere contatto con la UAS Servizi Generali e Logistica dell'Università degli Studi di Parma.

Il Rettore
Loris Borghi

ALLEGATO III Elenco della normativa di riferimento e delle autorizzazioni del Garante.

Leggi e decreti.

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e int.

Provvedimento in materia di videosorveglianza

- 8 aprile 2010 [doc. web. n.1712680]
- Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini 13 maggio 2008 [doc. web. n.1523997]
- Video surveillance - The general provision adopted by the Garante [doc. web.1116810]
- Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy 29 novembre 2000 [doc. web n. 31019]

ALLEGATO IV Elenco degli impianti.

	Ubicazione telecamere	N° TOT. Telecamere	N° a Colori	N° Bianco e Nero	N° Telecamere Speed dome	Posizione e telecamere esterne fisse o Speed esterne
CENTRO STORICO						
1	Palazzo Centrale Ingresso via Orsoline	2	2	NESSUNA	NESSUNA	1 T.C. fissa: via Orsoline via Cavestro
2	Aula F.Sede Centrale	2	2	NESSUNA	NESSUNA	
3	Portineria Sede Ovest	1	1	NESSUNA	NESSUNA	Cortile interno sede centrale
4	Portineria Sede Est	7	7	NESSUNA	NESSUNA	2 T.C. fisse: via Università e via Cavestro
5	Soggiorno Stud. Sede	16	16	NESSUNA	NESSUNA	Telecamere fisse atrio colonne, aula filosofi, corridoi e zone transito e studio
6	Aule Gespar 1 c/o Borgo Carissimi	14	14	NESSUNA	NESSUNA	Telecamere fisse in prossimità delle porte e lungo il perimetro edificio
7	Aule Gespar 2 c/o Borgo Carissimi	14	14	NESSUNA	NESSUNA	Telecamere fisse lungo i corridoi e nelle aule
8	San Francesco- Piazzale San francesco	5	5	NESSUNA	NESSUNA	3 T.C. fisse: 2 lato Piazzale S. Francesco, 1 su portone via del Prato 2 all'interno del cortile del carcere
9	Ex Bettoli Piazzale San Francesco	1	1	NESSUNA	NESSUNA	1 T.C. fissa interna al cortile
10	Orto Botanico Via Farini	4	3	1	NESSUNA	Telecamere fisse 2 nell'atrio e 2 nel giardino
11	Via Linati- Orto botanico	1	1	NESSUNA	NESSUNA	1 T.C. fissa: Inquadra il cortile interno Orto
12	Carrozze	10	4	6	NESSUNA	1 T.C. fissa: cortile interno
13	Italianistica	4	4	NESSUNA	NESSUNA	

14	Storia dell'Arte Pilotta	4	1	3	NESSUNA	1 T. B/N fissa: ingresso edificio Piazzale della Pace
15	Scuderie Pilotta	11	11	NESSUNA	NESSUNA	Ingresso e sale espositive
CENTRO STORICO OLTRETORRENTE						
16	Biblioteca di Economia 1	14	13	NESSUNA	1	S.D.5 preset: accesso cancello Via Kennedy e parcheggio
17	Biblioteca Economia 2	16	16	NESSUNA	NESSUNA	Ingresso biblioteca , corridoi, sale scaffali
18	Dip.to Economia	9	7	1	1	S.D.10 preset: ingresso via Kennedy, parcheggio e ingressi ai vari edifici
19	Dip.to Filosofia	5	3	2	NESSUNA	
20	Palazzina Feroldi Plesso Economia	3	NESSUNA	2	1	S.D. 4 preset: ingresso da Piazz. S. Croce, accesso P. Feroldi e parcheggio interno
21	Scienze Politiche	1	1	NESSUNA	NESSUNA	Ingresso edificio
AREA OSPEDALIERA						
22	Biblioteca Medicina c/o Padiglione 23	9	5	4	NESSUNA	
23	Biblioteca Volturmo	10	2	7	1	S.D. 2 preset: via Volturmo e ingresso ovest
24	Chirurgia	4	4	NESSUNA	NESSUNA	
25	Clinica Medica	5	5	NESSUNA	NESSUNA	1 T.C. fissa: ingresso principale area esterna
26	Odontoiatria	9	8	1	NESSUNA	7 T.C. fisse: cortile interno, accesso lato nefrologia e zone limitrofe lungo muro dell'edificio
27	Anatomia Umana	3	NESSUNA	3	NESSUNA	5 T.C. fisse tutte esterne
CAMPUS UNIVERSITARIO						
28	CUS	1	NESSUNA	NESSUNA	1	S.D.5 preset: parcheggio Cus interno al campus universitario
29	Ing. Didattica Aule	14	NESSUNA	14	NESSUNA	

30	Podere La Grande	2	2	NESSUNA	NESSUNA	2 T.C. fisse: ingresso mensa, ingresso piscina e cappella universitaria
31	SIRAM	3	3	NESSUNA	NESSUNA	3 T.C. fisse: zona esterna edificio.
32	Accesso da Via Langhirano	2	NESSUNA	NESSUNA	2	2 S.D.: 6 preset incrocio Usberti/farmacia; 3 preset ingresso carrab. conad
33	Polifunzionale	3	3	NESSUNA	NESSUNA	
34	Polo tecnologico nuovo	6	6	NESSUNA	1	1 T.C. interna inquadra la porta di ingresso; 5 T.C. lungo il perimetro dell'edificio
ALTRE STRUTTURE DISTACCATE						
34	Veterinaria	2	2	NESSUNA	NESSUNA	2 T.C. fisse: via del Taglio in corrispondenza dei cancelli
35	Abbazia	30	27	NESSUNA	3	3 S.D. via Viazza e via Asolana

ABBREVIAZIONI

T.C =Telecamera Colori

T:B/N =Telecamera Bianco/nero

S.D = Telecamere Speed Dome

ALLEGATO V
zone di ripresa.

Bozza segnaletica da esporre nelle aree antecedenti le



Le predette norme entreranno in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

Parma, 27 giugno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE ALL'EDILIZIA

Carlo Quintelli


**IL DIRIGENTE
REA EDILIZIA-INFRASTRUTTURE**
Ing. Lucio Mercadanti

**SOVRINTENDENZA
ATTI AMMINISTRATIVI**
Ing. Oscar Corsi

